

COMUNE DI CAPACI

CAPITOLATO TECNICO E SCHEMA DI

CONTRATTO/DISCIPLINARE D'INCARICO

contenente le norme e le condizioni per l'affidamento del servizio di "Direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, direttore operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci".

CUP: C19D15002140005 – CIG: 7739943305.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in Capaci (Pa) presso la sede del Comune di Capaci, tra:

_____ nato/a a _____ il _____,

nella qualità di Funzionario Responsabile dell'Area _____ del Comune di Capaci, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, domiciliato per la carica in Capaci, P.zza Matrice C.F.: 80019740820, che nel proseguo sarà indicato con la dicitura "l'Amministrazione Comunale" o "Amministrazione Committente" o "Committente" (A.C), e

_____, nato/a a _____ il _____,

_____ C.F. _____, che interviene nel presente

contratto/disciplinare di incarico nella qualità di professionista Iscritto

all'Ordine degli _____ della Provincia di _____

_____ al n. _____ con sede legale in _____

Via _____ P.IVA _____, legale

rappresentante dell'operatore economico denominato _____

_____ con sede legale in _____

_____ Via _____

P.IVA _____ e che nel proseguo sarà

individuato con la dicitura “Operatore Economico” (O.E.), **premessi che:**

✓ il progetto esecutivo dell’opera pubblica di che trattasi è stato ammesso a contributo con D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 dell’Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7°- Politiche Urbane ed Abitative il progetto esecutivo in questione, avente codice CUP C19D15002140005, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo dell’intervento pari ad € 800.000,00 di cui € 594.830,73 per lavori, di cui € 515.455,20 per importo a base d’asta ed € 79.375,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad €. 205.169,27 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

✓ necessita procedere all’acquisizione del servizio di ingegneria ed architettura in questione propedeutico all’espletamento dei lavori oggetto dell’ammissione a finanziamento;

✓ con determinazione a contrarre n. _____ del _____ è stata approvata la documentazione di gara e contestualmente è stata avviata la procedura per l’individuazione dell’O.E. a cui affidare il SIA in questione, ai sensi del comma 2 dell’art. 157 del D.Lgs. 50/16, mediante procedura aperta, così come definita dall’art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 60 e 36 comma 9 del D.lgs. 50/16 adottando, quale criterio di aggiudicazione, il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

✓ in esito all'esperimento di detta procedura di gara, con determinazione del Responsabile dell'Area _____ ai sensi del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16 è stata dichiarata l'aggiudicazione del servizio di ingegneria e architettura in questione a favore dell'operatore economico denominato _____ con sede legale in _____ Via _____ P.IVA _____ fatta salva l'attività di verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati dall'operatore economico in sede di partecipazione alla gara;

✓ con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata dichiarata l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/16;

✓ ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/16 trova applicazione il termine dilatorio (stand still);

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Capaci come sopra rappresentato affida all'Operatore Economico denominato _____ con sede legale in _____ Via _____ P.IVA _____ come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, il servizio di ingegneria ed architettura avente

per oggetto la direzione lavori, misura e contabilità, la direzione operativa, assistenza al collaudo e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. del D.M. 49/2018 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente, e compreso l'espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie richiamate nel bando di gara per l'esecuzione dei **“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”**.

2. L'intervento di cui al comma 1 per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto/disciplinare di incarico è meglio individuato nel bando di gara costituente parte integrante del presente contratto/disciplinare di incarico/affidamento e nella documentazione progettuale già approvata dal Comune di Capaci.

3. Le prestazioni professionali di cui al comma 1 dovranno essere eseguite in completa conformità a tutte le prescrizioni, requisiti e disposizioni legislative e normative vigenti al momento di espletamento del servizio, alle obbligazioni assunte dall'operatore economico con la redazione e presentazione, in sede di partecipazione alla procedura di gara, della relazione inerente le caratteristiche della proposta metodologica offerta di cui al criterio B) dell'offerta tecnica nonché alle indicazioni e/o disposizioni particolari richiamate nel bando di gara.

4. In coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, l'operatore economico, dandone esplicita conferma, accetta espressamente che il presente contratto/disciplinare di incarico per

l'esecuzione del servizio è **a corpo** come rappresentato anche nel bando di gara e che **l'importo**, determinato in fase di aggiudicazione e riportato all'art. 7 del presente documento, **rimane fisso ed invariabile** ed è comprensivo di tutte le attività richiamate ed indicate nel presente atto e nel bando di gara essendo ivi comprese e compensate tutte le prestazioni professionali principali ed accessorie, le spese generali ed utili nonché tutti gli oneri accessori che lo stesso dovrà sostenere, anche qualora non esplicitamente menzionati ma comunque necessari per assicurare l'esecuzione dei servizi secondo le migliori regole dell'arte e pertanto l'operatore economico rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa economica anche a titolo di rimborso per indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

5. In esecuzione dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico si obbliga a svolgere le prestazioni professionali inerenti il presente contratto di servizi di ingegneria ed architettura mediante i soggetti componenti il Team/Struttura operativa ovvero il soggetto direttore tecnico, socio, amministratore, dipendente, consulente o collaboratore iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di presentazione dell'offerta quale professionista incaricato di svolgere una o diverse prestazioni professionali inerenti il servizio in questione.

6. L'operatore economico, come già dichiarato in fase di partecipazione alla

gara, conferma di accettare che la fase di esecuzione del servizio e precisamente la prestazione di direzione misura e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà subordinata alla formale ed espressa autorizzazione all'avvio delle attività da parte del Responsabile Unico del Procedimento e di rinunciare all'attivazione di alcuna richiesta di compenso e neanche di indennizzo o risarcimento per mancato guadagno per le prestazioni professionali non autorizzate e quindi non rese.

7. L'operatore economico aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

**ART. 2) DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ DI
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

In assolvimento all'affidamento del servizio di ingegneria ed architettura inerente l'esecuzione dei ***“Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci”***, l'O.E. dovrà procedere alla svolgimento delle attività professionali di direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, direzione operativa ed assistenza al collaudo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi degli artt. 23, 24, 101, 102 e 111 del D.Lgs. 50/2016, degli artt. 91, 92 e 100 del D.Lgs. 81/08, del D.M. 49/18 e della Parte II Titoli II, IX e X del D.P.R.

207/2010 ancora vigente e compreso l'espletamento delle prestazioni accessorie obbligatorie richiamate nel bando di gara e con le ulteriori precisazioni di seguito riportate.

Le prestazioni di direzione, misure e contabilità dei lavori nonché l'attività di verifica ed accertamento della regolare esecuzione delle opere, ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento dovranno essere condotte in conformità e secondo quanto prescritto dagli artt. 101, 102 del D.Lgs. 50/16 e le indicazioni che verranno rappresentate nelle linee guida di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/16 dal D.M. 49/2018 nonché dagli articoli della Parte II Titoli IX e X del D.P.R. 207/2010 ancora vigenti oltre alle seguenti specifiche ultronee attribuzioni:

✓ assumere la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquire in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;

✓ assumere la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti

✓ garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori e trasmettere al RUP con cadenza mensile dei report quindicinali sull'andamento dei lavori;

- | | |
|---|---|
| ✓ | disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto qualora incorrano circostanze speciali di cui all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/16 con la redazione del relativo verbale e l'espletamento delle attività consequenziali; |
| ✓ | redigere, tenere ed aggiornare i documenti amministrativi e contabili necessari per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto già richiamati nel D.M. 49/2018 e nel Titolo IX della Parte II del DPR 207/10 per la parte ancora vigente (libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; liste settimanali; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; stati d'avanzamento dei lavori; conto finale e relativa relazione, ecc.); |
| ✓ | garantire la redazione e la puntuale trasmissione al RUP degli stati di avanzamento e delle bozze dei certificati per il pagamento delle rate di acconto in coerenza con i termini stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto dei lavori e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di pagamento delle rate di acconto all'esecutore onde evitare l'insorgere di ritardi e l'attivazione di eventuali richieste di interessi di ai sensi del D.Lgs. 231/02 da parte dell'esecutore dei lavori corredati, altresì, da una scheda contenente tutti i dati necessari l'inoltro della richiesta dei DURC per tutte le imprese interessate nei lavori che avranno concorso a quel determinato SAL (impresa/e appaltatrice/i nel caso di ATI ovvero degli eventuali subappaltatori etc.) nonché una relazione riportante: <ul style="list-style-type: none"> • lo stato di avanzamento dei lavori in rapporto al cronoprogramma stabilito; • le previsioni di completamento in rapporto ai tempi di contratto; |

• la qualità dei lavori eseguiti

- ✓ redigere e trasmettere all'A.C. il conto finale dei lavori previsto (sino all'emanazione delle linee guida di cui al c.1 dell'art. 111 D. Lgs. 50/2016) dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 entro il termine che verrà stabilito nel CSA;
- ✓ Assicurare l'assistenza alle operazioni di collaudo statico e tecnico amministrativo;
- ✓ garantire l'esame delle eventuali osservazioni o riserve avanzate da parte dell'esecutore dei lavori;
- ✓ presenziare ad eventuali incontri disposti dall'A.C. o richiesti da terzi interessati aventi ad oggetto i lavori diretti;
- ✓ assistere gli incaricati dei servizi comunali e/o dei diversi enti o aziende gestori dei servizi a rete o comunque competenti, in occasione di sopralluoghi ed attività correlate all'opera;
- ✓ redigere, a lavori ultimati, gli elaborati necessari per la definizione delle opere realizzate oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni/attestazioni richieste per legge necessarie ai fini del collaudo delle opere ed il consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/16 in ottemperanza alla condizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nel parere rilasciato con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015.

Le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ferme restando tutte le competenze attribuite all'O.E. dagli specifici provvedimenti normativi e legislativi vigenti in ambito complessivo di sicurezza sui cantieri di lavoro, dovranno essere condotte in conformità e secondo quanto prescritto

dagli artt. 92 e 100 del D.Lgs. 81/08 ed ss.mm.ii. oltre alle seguenti specifiche
ultronee attribuzioni:

a) fornire, prima dell'inizio dei lavori, al RUP tutte le informazioni
necessarie per la redazione della notifica preliminare di cui all'art. 99
del D. Lgs. 81/2008 anche durante il corso dei lavori per le successive
eventuali integrazioni

b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei
lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a vario titolo in cantiere, il
piano di sicurezza e coordinamento con prova dell'avvenuto
ricevimento, unitamente all'invito esplicito alle stesse imprese a
presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia
del piano operativo di sicurezza, al fine di verificarne l'idoneità
assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento;

d) richiedere, per conto del committente/responsabile dei lavori, una
dichiarazione relativa all'organico medio annuo, distinto per
qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti;

e) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lett. b) entro i successivi 10
giorni; nel caso le proposte non siano accolte, trasmettere

immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese. Il CSE richiederà in tal caso alle imprese le modifiche dei relativi POS. Qualora il coordinatore per l'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte si intendono respinte. In nessun caso le proposte di cui alla lett. b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come già determinati.

f) garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori e trasmettere al RUP con cadenza mensile dei report quindicinali sulle problematiche e condizioni di sicurezza e salute in cantiere trasmettendo copia dei verbali delle visite eseguite;

g) informare il RUP delle riunioni di coordinamento ed informazione che eseguirà in cantiere trasmettendo successivamente al RUP copia dei verbali di tutte le riunioni svolte ed a cui il RUP, se lo riterrà opportuno, potrà parteciparvi personalmente o con il personale tecnico di supporto;

A completamento della prestazione in fase di esecuzione, l'O.E. dovrà procedere allo svolgimento delle prestazioni accessorie già compensate nell'importo complessivo del servizio e richiamate nel bando di gara.

ART. 3) ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. L'operatore economico, per l'affidamento e nell'espletamento del presente

contratto di servizi di architettura e ingegneria, è obbligato direttamente ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, all'osservanza del vigente Codice degli Appalti in materia di contratti di servizio e delle norme di cui agli artt. 2229 e segg. del Codice civile nonché di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico tra cui anche, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della Legge n. 143/1949 limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale.

2. Resta esclusivamente a carico dell'operatore economico affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo lo stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente ed obbligato ad eseguire quanto affidato con la necessaria diligenza professionale secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse nel rispetto delle indicazioni impartite dall'amministrazione per il tramite del RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi garantendo e dando puntuale e costante attuazione del rispetto dei principi di piena e leale collaborazione con la Amministrazione Committente anche in considerazione del fatto che lo stesso è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 20/1994.

3. L'operatore economico si impegna, inoltre, a comunicare al RUP, ove necessario o richiesto, i dati di propria competenza necessari alla

compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

4. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico ed il cui importo complessivo posto a base di gara è stato determinato dall'Amministrazione committente secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza all'importanza e alle caratteristiche delle prestazioni facendo riferimento ai parametri del D.M. 17 giugno 2016, consistono nelle seguenti attività:

Prestazioni	Fase di esecuzione
QcI.01-02-05-09	<input type="checkbox"/> Direzione Lavori e contabilità
QcI.12	<input type="checkbox"/> CSE
AC.2	<input type="checkbox"/> Prestazioni accessorie (fase esecuzione)

Il dettaglio delle prestazioni, anche accessorie (AC), che l'operatore economico si impegna a svolgere senza alcun altro onere a carico dell'A.C., è indicato nel prospetto delle competenze tecniche di cui alla determinazione dei corrispettivi, nel bando di gara e nella relazione metodologica di cui al criterio B dell'offerta tecnica, agli atti di gara.

5. Le parti convengono che le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 con i relativi importi sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. L'operatore economico accetta che le prestazioni selezionate nella Tavola Z-2 dovranno essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del del D.Lgs. 81/08, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida e/o decreti di attuazione, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.

7. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie previste, direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni principali in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico affidato e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.

8. L'operatore economico incaricato conferma di accettare che le prestazioni accessorie per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.

9. Con la sottoscrizione del presente contratto/disciplinare di incarico, l'operatore economico, inoltre:
a) dichiara di aver preso visione della progettazione esecutiva già approvata con deliberazione di G.M. n. 92/2018 e di accettarla senza riserve ai sensi del D.Lgs.50/16;

10. Le parti specificano, e l'operatore economico accetta espressamente e senza riserva alcuna, che lo svolgimento delle prestazioni, comprese quelle accessorie, siano rese dall'operatore economico in modo che sia garantita la conformità alle caratteristiche qualitative e metodologiche rappresentate dall'O.E. nella relazione tecnico-illustrativa a corredo dell'offerta tecnica presentata in fase di partecipazione alla procedura di gara e comunque con il necessario livello di completezza, dettaglio, idoneità e conformità alle vigenti prescrizioni normative e legislative affinché:

in fase di esecuzione:

a) sia garantita l'esecuzione delle opere in piena conformità alla progettazione esecutiva in modo da evitare l'insorgere di qualsiasi inconveniente, contestazione, riserva da parte dell'impresa appaltatrice e/o di terzi nonché ogni pregiudizio tecnico, estetico, prestazionale ed economico dell'intervento e di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere in considerazione delle responsabilità, compiti oneri ed adempimenti attribuiti all'operatore economico ai sensi dell'articolo 101, commi 3, 4 e 5 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018 e dal D.P.R. n. 207/2010 per la parte eventualmente ancora vigente e dell'art. 92 del D.Lgs. 81/08 ed smi in materia di direzione lavori comprensiva delle prestazioni di controllo tecnico-contabile (misurazione e contabilità) e di coordinamento della sicurezza in fase esecuzione dei lavori in cantiere.

11. Nello specifico l'operatore economico, in coerenza con quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura di gara, dichiara che le attività prestazionali di seguito indicate saranno svolte dai seguenti soggetti dotati delle relative e necessarie qualifiche e abilitazioni:

Direttore dei lavori: _____

Assistente con funzione di direttore operativo: _____

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE):

12. L'operatore economico accetta senza riserva alcuna che rimane facoltà insindacabile dell'Amministrazione Committente di procedere, ai sensi del comma 8 dell'art. 90 del D.Lgs. 81/08 alla revoca motivata dell'incarico di

CSE riconoscendo all'operatore economico soltanto i corrispettivi previsti dal contratto in relazione alle prestazioni di coordinamento della sicurezza già eseguite dallo stesso senza che sia dovuta alcuna indennità aggiuntiva.

13. In conformità alle vigenti disposizioni legislative e normative relative all'espletamento dei servizi tecnici ed in ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara, l'operatore economico aggiudicatario è onerato e si impegna, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'A.C., tra l'altro a:

✓ produrre ed inoltrare al competente ufficio, qualora necessario, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori strutturali, la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 6 della L. 1086/71;

✓ redigere e trasmettere all'A.C. prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi *as built* (come fatto), dell'aggiornamento ed adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10 in almeno due copie cartacee, una copia digitale in formato DWG o DXF ed una copia in formato .pdf imm modificabile firmato digitalmente con estensione p7m;

✓ redigere e trasmettere alla committente stazione appaltante il conto finale dei lavori entro il termine stabilito nel CSA;

✓ garantire l'assistenza al collaudo;

✓ redigere, a lavori ultimati, gli elaborati necessari per la definizione delle opere realizzate oggetto d'intervento e delle relazioni/certificazioni/

/attestazioni richieste per legge necessarie ai fini del collaudo delle opere ed il consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102, comma 9, del D.Lgs. 50/16 in ottemperanza alla condizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nel parere rilasciato con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Rimangono a carico dell'Amministrazione Committente:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dei Lavori;
- la messa in disponibilità del progetto esecutivo approvato e dei pareri rilasciati già in possesso del Comune di Capaci;
- la disponibilità di tecnici ed operatori qualificati espressamente designati dall'Amministrazione per ogni richiesta di informazione, documentazione e confronto che l'incaricato dovesse ritenere opportuno in ogni fase del proprio lavoro;
- la tempestiva trasmissione di informazioni relative al servizio in oggetto;

• ART. 5) DURATA DELL'INCARICO E TERMINI DI

ESPLETAMENTO

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni nella fase di esecuzione il cui avvio rimane subordinato alla previa formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Committente per il tramite del RUP, sono calcolati in giorni solari consecutivi e sono correlati con i termini previsti dal cronoprogramma dei lavori e dal contratto di esecuzione delle opere, oltre i tempi necessari al completo espletamento delle fasi di collaudo, rendicontazione e funzionalità dell'opera.

2. I termini di cui al comma 1 possono essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 (vigenti sino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dal nuovo Codice di cui al D. Lgs. 50/2016 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente.

3. Per tutte le prestazioni accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione dei lavori ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti dell'Amministrazione committente, il termine per la loro conclusione è definito al precedente art. 3 del presente contratto/disciplinare di incarico. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato alla massima collaborazione e tempestività.

4. I termini previsti per la fase di direzione lavori e contabilità comprendono anche i tempi necessari per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e gli aggiornamenti del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo e del manuale di manutenzione.

5. I termini di cui al comma 1 non decorrono nei periodi di legittima sospensione dei lavori; pertanto i termini restano sospesi dalla data del verbale di sospensione e riprendono a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto dell'Amministrazione committente. La sospensione dei termini non opera se la sospensione dei lavori dipende da

comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'operatore economico incaricato o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione dei lavori.

6. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, l'operatore economico può chiedere di recedere dal contratto. Qualora la sospensione perduri per più di un anno, il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore dell'operatore economico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

ART. 6) VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. L'operatore economico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato al vigente quadro normativo tecnico e legislativo.
2. Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni progettuali, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori in corso o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'emissione dell'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione dall'O.E. se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi all'intervento, compresa l'applicazione delle

penali previste dal presente contratto, sono a causa ed a carico dell'operatore economico.

3. L'operatore economico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni del servizio o dei lavori che saranno appaltati, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

ART. 7) DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni connesse allo svolgimento del servizio di ingegneria ed architettura di "Direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, direttore operativo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei "Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci" sono stati determinati nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 come indicato nell'elaborato "Competenze tecniche" allegato al progetto esecutivo approvato e nell'allegato "Schema determinazione corrispettivi". Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale l'operatore economico incaricato ha offerto un ribasso unico del% (..... per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte nel bando di gara e richiamate nel

presente contratto/disciplinare di incarico ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente, pari ad € _____ (euro),

2. Essendo l'appalto a corpo, i corrispettivi contrattuali già determinati in sede di procedura di affidamento sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi anche delle prestazioni accessorie e delle spese comunque sostenute e l'operatore economico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi già determinati di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie, essendo compresi nell'importo complessivo contrattuale, saranno riconosciuti, perché ivi inglobati, nella liquidazione delle prestazioni accessorie delle vari fasi di esecuzione.

5. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, anche accessorie, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartiti in base alla categoria, destinazione

funzionale, corrispondenze e grado di complessità di cui alla tavola Z-1

allegata al D.M. 17/6/2016.

6. Tutti i corrispettivi sono al netto degli oneri previdenziale e dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

ART. 8) CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni del servizio di cui al presente contratto/disciplinare di incarico, la cui entità è ritenuta dalle parti adeguata all'importanza della prestazione al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233 comma 2 del Codice Civile, è pari a €. _____ (_____) incluse spese per onorario netto e ritenute d'acconto, oltre oneri previdenziali al 4% per €. _____ (_____), ed I.V.A. ai sensi delle per €. _____ (_____) per un totale complessivo di €. _____ (_____), così come definito dall'applicazione della percentuale di ribasso espressa nell'offerta economica presentata in sede di gara da parte dell'O.E., da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente contratto/disciplinare.

2. Il suddetto corrispettivo di aggiudicazione per l'espletamento delle prestazioni indicate nel bando di gara e nel presente contratto/disciplinare d'incarico ritenendosi incluse ed ivi compensate le prestazioni accessorie ed il rimborso di tutte le spese anche quelle vive di viaggio, vitto ed alloggio, nonché di tutte le spese di qualunque natura sostenute nell'espletamento del servizio, come rappresentato dall'A.C. nel disciplinare di gara ed accettato dall'O.E. che contestualmente ne rilascia conferma di accettazione, è da intendersi convenuto "a corpo" in misura fissa ed invariabile senza alcuna possibilità di rideterminazione a

consuntivo. Pertanto i corrispettivi sono imm modificabili. Eventuali variazioni relative all'applicabilità della variazione in aumento della tariffa professionale e dei relativi importi non verranno applicate alle prestazioni oggetto del presente contratto/disciplinare di incarico, salvo diversa specifica disposizione normativa.

3. L'onorario sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel disciplinare di gara e richiamate nel presente contratto/disciplinare di incarico.

4. Tutte le spese conglobate vengono compensate nella misura del 25% (venticinqueper cento) dell'onorario netto per un importo complessivo pari a €. _____ (_____), ed a tal fine l'O.E. accetta e dichiara di rinunciare a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare.

5. I pagamenti dei corrispettivi, compatibilmente con gli accreditamenti ricevuti dall'Ente erogatore del finanziamento (Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità) saranno effettuati secondo il seguente cronoprogramma:

✓ il 90% dell'importo complessivo al netto del ribasso offerto e rispondente ad € _____, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato in percentuale dell'importo dei lavori eseguiti e quindi in corrispondenza ai SAL e certificati di pagamento emessi in favore dell'operatore economico esecutore dei lavori secondo le previsioni del capitolato speciale di appalto dei lavori;

✓ il 5% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto

rispondente ad € _____, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo l'approvazione degli atti di collaudo e contabilità finale;

✓ il saldo pari al 5% dell'importo complessivo del servizio, al netto del ribasso offerto rispondente ad € _____, oltre oneri previdenziali ed IVA verrà riconosciuto e liquidato dopo la redazione e trasmissione al Comune di Capaci del consuntivo scientifico ai sensi dell'ex art. 250 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102 comma 9 del D.Lgs. 50/16 in ottemperanza alla condizione espressa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo nel parere rilasciato con nota prot. 5478/S-16.9 del 14/09/2015

6. L'emissione da parte dell'O.E. delle fatture fiscali relative alle prestazioni già eseguite sarà successiva al verificarsi delle singole fasi del cronoprogramma di cui al precedente comma 5. In particolare l'emissione delle fatture relative al compenso per la fase di direzione dei lavori e CSE dovrà avvenire alla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura ad esso proporzionale e solo dopo l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento dei lavori . All'importo così determinato dovrà essere applicata una riduzione del 10% che verrà successivamente fatturato dall'operatore economico nelle 2 fasi successive alla conclusione dei lavori come indicato al precedente punto 5.

7. Le prestazioni dell'Operatore Economico per la redazione di eventuali ed ammissibili perizie di variante di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 saranno compensate alle stesse condizioni e modalità di quelle dell'incarico originario relativamente alla fase di esecuzione. Nel caso di

modifiche di lieve entità e che comunque siano riferite a particolari di dettaglio della progettazione, nessun ulteriore compenso è dovuto all'Operatore Economico.

8. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati degli importi derivanti dall'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 10, avverrà per ogni singola fase del suddetto cronoprogramma, previa redazione apposita di Determinazione Dirigenziale di liquidazione da parte del Funzionario Responsabile competente, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura corredata da:

a) nota calcolo onorario e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;

b) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello precedentemente comunicato, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106 comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) informazioni necessarie all'acquisizione d'ufficio del DURC o equivalente documentazione attestante la correttezza e regolarità contributiva qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente;

d) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/10.

9. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale della copertura assicurativa per RC professionale richiamata

all'art. 8 del bando di gara e delle ulteriori garanzie di cui all'art. 103 del Codice nonché all'accertamento della correttezza e regolarità contributiva dell'O.E.

10. L'A.C., in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 Iva inclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui venisse comunicato da parte dell'Ente Competente un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del suddetto decreto di attuazione sopra richiamato.

11. Se per cause non imputabili all'operatore economico incaricato le condizioni di cui al comma 8 non si verificano o si verificano tardivamente, il termine di 30 (trenta) giorni di cui al comma 8 decorre trascorsi 45 (quarantacinque) giorni:

a) dall'ultimazione della relativa prestazione con la consegna all'Amministrazione committente della documentazione utile e approvabile;

b) dalla scadenza del periodo massimo ammissibile di sospensione o dall'interruzione del contratto in caso rispettivamente di sospensione o di interruzione per il pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente e utilmente eseguite.

12. I termini di cui al comma 8 e al comma 11 non decorrono in caso di

presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti in capo all'O.E.

13. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al tasso di riferimento di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

14. Le parti precisano e l'O.E. accetta espressamente e senza riserva alcuna che l'effettivo pagamento potrà essere subordinato all'erogazione o emissione di mandati a favore del Comune di Capaci o dello stesso O.E. da parte dell'Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e Mobilità delle somme connesse con la concessione del finanziamento dell'intervento come indicato nel D.D. n. 1525 del 18/06/2018 e che in ragione di ciò l'eventuale ritardo nel pagamento non produrrà alcun interesse e che nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito e l'O.E. si impegna ed accetta di non richiedere il riconoscimento alcuna ulteriore somma aggiuntiva neanche ai fini di per indennizzo o risarcimento.

15. Ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 79/97, convertito in L. 140/97, l'Amministrazione comunale non procederà alla liquidazione di alcuna forma di anticipazione.

ART. 9) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, su espressa dichiarazione dell'O.E., i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario/postale dedicato radicato presso l'Istituti Bancario

denominato _____, Agenzia di

_____ (), avente i seguenti estremi identificativi:

numero conto: _____

codice IBAN: _____

intestatario del conto: Sig. _____, nato a _____ ()

il __/__/____, C.F. _____;

persona delegata ad operare sul conto: Sig. _____, nato a

_____ () il __/__/____, C.F. _____

nella qualità di _____;

persona delegata ad operare sul conto: Sig. _____, nato a

_____ () il __/__/____, C.F. _____;

nella qualità di _____.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136/10 ai fini della tracciabilità dei flussi

finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione committente e dagli

altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo citato, il seguente Codice

Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC) **7739943305** relativo al seguente Codice Unico di Progetto (CUP)

dell'intervento: **C19D15002140005**

Si precisa che per la liquidazione, le fatture elettroniche emesse dall'O.E.

dovranno essere indirizzate al Comune di Capaci, contenere obbligatoriamente

anche il Codice Univoco Ufficio "UF7FCU" e, qualora necessario, prevedere

la scissione dei pagamenti.

L'importo delle predette fatture, così come liquidato dall'ufficio competente,

verrà bonificato dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato

dall'operatore economico.

E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della succitata Legge n. 136/2010; la clausola risolutiva di cui sopra sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente dedicato all'appalto comunicato all'Amministrazione.

L'Operatore Economico si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa e dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove l'Operatore Economico abbia notizia dell'inadempimento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di sub affidatari (ove consentiti), sarà tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e la Prefettura competente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

ART. 10) PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'O.E. per iscritto dal RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto. L'O.E. dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie controdeduzioni al RUP/Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Nei casi in cui le predette deduzioni siano state acquisite ma valutate negativamente all'A.C. ovvero siano pervenute oltre il termine

assegnato o ancora non siano pervenute affatto, potranno essere applicate le penali di seguito indicate.

2. Nel caso di applicazione delle penali, l'A.C. provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

3. In particolare nel caso ritardo o di inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni inerenti l'appalto in questione e richiamate nel bando di gara e nel presente contratto/disciplinare di incarico, si prevede l'applicazione da parte dell'Amministrazione Committente delle penali di seguito indicate.

a) Nel caso di tardiva attivazione del servizio da parte dell'O.E., sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata dall'A.C. dopo la sottoscrizione del contratto ovvero nella comunicazione di aggiudicazione efficace ed invito a sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserve di legge e che sarà detratto dal pagamento della fatturazione relativa al corrispettivo del servizio;

b) In caso di consegna tardiva della documentazione contabile durante l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione allo stato di avanzamento dei lavori corrispondente.

c) In caso di tardiva trasmissione dei report quindicinali dell'attività di CSE in cantiere durante l'esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno

naturale e consecutivo di ritardo che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione allo stato di avanzamento dei lavori corrispondente.

d) In caso di consegna tardiva della documentazione tecnica conclusiva (elaborati esecutivi asbuilt, versione aggiornata ed adeguata del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo informativo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/08 e del piano di manutenzione ai sensi dell'art. 38 comma 8 del D.P.R. 207/10) o del conto finale o della documentazione tecnico-amministrativa inerente le prestazioni accessorie pertinenti la fase di post ultimazione dei lavori indicate al punto 13 del precedente art. 3, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1x1000) del corrispettivo netto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini fissati al suddetto art. 3 punto 13 che sarà detratto dal pagamento della fatturazione che l'operatore economico emetterà in relazione all'attività di accertamento della regolare esecuzione o inerente le prestazioni accessorie.

4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, l'Amministrazione Committente applicherà una penale pecuniaria forfettaria variabile nella misura compresa da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; in detta fattispecie l'Amministrazione committente determinerà l'entità della penale da applicare richiamando il principio di gradualità e proporzionalità in

relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento rilevato e contestato.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Operatore Economico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, , interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili all'O.E. incaricato.

6. Le penali sono cumulabili con la condizione che l'importo totale delle non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuali.

7. Nel caso in cui l'ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento senza che l'Operatore Economico possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese, salvo l'onorario dovuto per la prestazione parziale sempre che questa sia effettivamente utilizzabile.

8. In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le procedure di recupero con escussione della garanzia definitiva cui all'articolo 16 del presente contratto/disciplinare di incarico e di cui al precedente comma 7.

ART. 11) ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di:

a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

b) cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove esigenze ed preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Committente e comunicati dal RUP;

c) varianti di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50 del 2016, preventivamente autorizzate dall'Amministrazione committente;

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, le parti convengono ed accettano espressamente che soltanto nel caso in cui le modifiche introdotte su richiesta dell'A.C. comportino una variazione quantitativa superiore al 20%, l'onorario sarà incrementato della percentuale che eccede tale incremento. Per variazioni inferiori nulla sarà dovuto.

Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla fase di direzione lavori, l'adeguamento del corrispettivo sarà diverso a seconda che si tratti di perizie di variante (PV) o perizie di variante suppletive (PVS) intendendosi sinteticamente per:

a) perizia di variante quando la variazione introdotta attiene prevalentemente alla variazione delle quantità dei lavori più che alla variazione della tipologia/natura dei lavori stessi;

b) perizia di variante suppletiva quando la variazione introdotta attiene a varianti con modifiche e/o aggiunte al progetto in corso d'opera che comportino una nuova progettazione di parti definite dell'opera (opere che comportano, di fatto, una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi e non la mera indicazione di lavorazioni diverse o

impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria).

A tal proposito si sottolinea e si precisa che:

✓ la formulazione di nuovi prezzi, se non inserita in un contesto sostanziale con prevalente nuova progettazione, non è condizione necessaria per considerare una perizia come perizia di variante;

✓ la mera indicazione di lavorazioni diverse o impiego di materiali sostitutivi di quelli adottati nella progettazione originaria non rientra nella fattispecie di cui alla fase di direzione lavori non rilevandosi una nuova progettazione con studi ed elaborati progettuali nuovi.

Nel caso di perizie di variante il compenso (QcI. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, sarà valutato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

Nel caso di Perizie di Variante Suppletive il compenso (QcI. 08 Tavola Z-2 - competenze tecniche), ridotto del 25%, è valutato sugli importi lordi delle opere di nuova progettazione e relativa percentuale e grado di complessità (con la modifica sostanziale di elaborati grafici), in aggiunta ai corrispettivi della variante delle quantità del progetto in corso d'opera (QcI. 07 Tavola Z-2 - competenze tecniche) applicato sul valore dell'opera dato dalla somma dei valori assoluti delle quantità in "+" ed in "-" del quadro di raffronto e con la relativa percentuale e grado di complessità.

2. Gli adeguamenti di cui al comma 1 non trovano applicazione nei seguenti casi:

a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o

indirettamente alla responsabilità dell'operatore economico;

b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;

c) riguardano varianti introdotte ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 dovute a errori o omissioni del progetto esecutivo.

3. Nei casi di cui al comma 1 sono adeguati anche gli importi delle spese conglobate forfetarie, nelle medesime proporzioni e con i medesimi criteri.

4. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 1 sono:

✓ quelli della liquidazione finale o di collaudo per quanto attiene i corrispettivi delle fasi di esecuzione.

A tal fine si precisa che

a) per importo in sede di liquidazione finale o di collaudo si intende la somma di tutti gli importi liquidati ai diversi OO.EE. esecutori e/o fornitori dei lavori e/o forniture compresi nel progetto, al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo, comprese le riserve accolte a titolo non risarcitorio, senza tener conto delle eventuali detrazioni per esecuzioni difettose non imputabili all'operatore incaricato.

ART. 12) CONFERIMENTI VERBALI E REPORT

1. Oltre all'attuazione degli adempimenti previsti e prescritti dal D.M. 49/18 e dal DPR 207/10 per quanto ancora applicabile, l'O.E. incaricato è

obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite sia a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni o lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

A tal proposito con particolare riferimento all'attività di direttore dei lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l'operatore economico, come rappresentato all'art. 2 del presente atto, dovrà garantire presenze almeno settimanali in cantiere e comunque ogni qualvolta risulti necessario definire aspetti relativi all'attività di propria competenza annotandolo nel giornale dei lavori ed inoltre dovrà trasmettere al RUP con cadenza mensile dei report quindicinali sull'andamento dei lavori e sulle problematiche e condizioni di sicurezza e salute in cantiere.

2. L'O.E. incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, l'O.E. incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

ART. 13) INCOMPATIBILITA'

1. L'Operatore Economico titolare delle prestazioni oggetto del presente

disciplinare non potrà partecipare né all'appalto, né agli eventuali subappalti relativi alle opere pubbliche oggetto del presente incarico.

2. All'appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati all'Operatore Economico ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi agli eventuali dipendenti dell'affidatario del SIA in questione nonché ai suoi collaboratori/affidatari di attività di supporto ed agli eventuali dipendenti.

4. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa all'operatore economico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, le informazioni o la documentazione o gli elaborati anche in corso di redazione o già redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati e pubblicati dall'Amministrazione committente.

5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto

6. L'Operatore Economico dichiara di non avere in corso situazioni che possono configurare ipotesi di conflitto d'interesse con l'Amministrazione comunale e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo che per i suoi collaboratori.

7. L'Operatore Economico dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconfiribilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013.

ART. 14) ADEMPIMENTI LEGALI

1. L'operatore economico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti o motivi ostativi alla sottoscrizione del contratto innovativi rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento e verificato in fase di determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione mediante acquisizione della documentazione per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni, rese dall'O.E in autocertificazione sia in relazione ai requisiti soggettivi che particolari e speciali.

ART. 15) RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

1. L'operatore economico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie o informazioni che possono influire sull'andamento delle procedure inerenti l'intervento in questione anche, ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D. Lgs. 50/2016.
2. L'operatore economico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. L'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.C. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'O.E. sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'A.C.
5. Si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati

anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'A.C. e comunque per i cinque anni successive alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

6. L'O.E. potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'O.E. stesso a gare e appalti, previa comunicazione dell'A.C.

7. L'operatore economico incaricato deve astenersi dal partecipare, personalmente o indirettamente, all'espletamento di qualsiasi incarico nel quale dovesse rilevarsi elementi di incompatibilità con il presente contratto, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

8. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente. A tal fine l'O.E. incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni e deve, inoltre, segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

9. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'operatore economico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla A.C. ai

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ed smi ed altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto D.Lgs. n. 196/2003 come richiamate nel disciplinare di gara.

ART. 16) GARANZIE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. In ottemperanza alle prescrizioni del disciplinare di gara l'operatore economico incaricato produce copia della propria polizza generale di responsabilità civile professionale n.
rilasciata in data dalla compagnia di assicurazioni
....., con validità al
....., autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea con specifico riferimento alle prestazioni professionali per i lavori di che trattasi e con efficacia dalla data di inizio dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e secondo le prescrizioni di cui all'art. 8 del bando di gara.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16, l'operatore economico ha costituito una garanzia definitiva secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e con la prescrizioni del richiamato art. 103 del Codice degli appalti e dall'art. 8 del bando di gara

ART. 17) SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 31 comma 8, per l'espletamento del presente servizio non è ammesso il subappalto fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli eventuali

elaborati progettuali.

2. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta:

- non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

- affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'O.E. appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'A.C, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

3. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, dichiara che per partecipare alla procedura di gara e per l'espletamento del presente contratto:

- non ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16

ovvero

- ha fatto ricorso all'istituto dell'avvalimento ex art. 89 del D.Lgs.50/16 all'avvalimento mediante il seguente O.E. ausiliario

_____ per il soddisfacimento

per tutta la durata dell'appalto del seguente requisito/risorsa

_____.ed a tal scopo si allega al

presente atto copia del contratto di avvalimento e dei modelli 6.1 e 6.2

allegati all'istanza di partecipazione alla gara dell'O.E. ausiliario

L'O.E. principale e l'operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

4. Le parti convengono e l'O.E. accetta espressamente che in caso di affidamento in subappalto o di ricorso all'istituto dell'avvalimento troveranno applicazione le procedure e le previsioni di cui agli artt. e 6 del bando di gara e degli artt. 105 ed 89 del D.Lgs. 50/16.

ART. 18) CESSIONE, SOSPENSIONE E RECESSO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.
2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del D.Lgs. 50/16 e con le condizioni richiamate nel bando di gara. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi in relazione alla cessione dei crediti, fermo restando il diritto dell'A.C. al risarcimento del danno, il contratto si intenderà risolto di diritto.
3. Nel caso di sospensione del contratto si applica l'art. 107 del Codice per quanto compatibile con il presente contratto.
4. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, l'A.C. si riserva l'insindacabile facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi già eseguiti oltre al decimo dell'importo

dei servizi non eseguite. A tal proposito si applicherà quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16. Le parti convengono che a seguito del recesso l'A.C. avrà l'insindacabile ed incontestabile facoltà di utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, le prestazioni effettivamente svolte dall'O.E. fino al momento del recesso e che il recesso da parte dell'Operatore Economico comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salva l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in ogni momento ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del c.c., mediante idoneo provvedimento e previa diffida, se l'operatore economico incaricato contravviene alle condizioni contrattuali oppure a norme di legge o aventi forza di legge o in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente disciplinare oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'operatore economico nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione comunale in conseguenza dell'inadempimento.

2. Il contratto potrà essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo dello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente disciplinare comporti un'applicazione della penale, di cui all'articolo 10 del presente atto, di ammontare superiore al 10% degli importi indicati all'interno del comma 4 del citato articolo. In tale ipotesi l'Amministrazione comunale si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione comunale medesima. In tal caso l'A.C. ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'O.E. appaltatore e resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione committente in conseguenza dell'inadempimento.

3. In ogni caso si conviene che l'A.C., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., può altresì essere risolto in danno all'operatore economico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione della disciplina del subappalto;
- b) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24 del D. Lgs. 50/2016 per quanto applicabile e dell'art. 13 del presente contratto/disciplinare di incarico;
- c) cessione del contratto;
- d) accertamento della violazione della disciplina della cessione dei crediti;

e) per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell'espletamento dell'incarico;

f) per violazione a quanto disposto, in merito alla tracciabilità delle operazioni finanziarie, dall'articolo 3 della L. 136/10;

g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;

h) mancata attivazione di altra copertura sostitutiva nel caso di recesso dal contratto da parte dell'assicuratore entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'A.C.;

i) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di operatore economico strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura dell'operatore economico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

j) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

k) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del D.Lgs. 59/2011 ed smi;

l) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

m) nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016;

La risoluzione in ogni caso avverrà anche senza previa diffida ma solo

semplice comunicazione via PEC all'O.E. riportante la motivazione purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. appaltatore si impegnerà a fornire all'A.C. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui l'Amministrazione provveda, di sua iniziativa e senza giusta causa, alla revoca dell'incarico, all'affidatario dovranno essere corrisposti i rimborsi spese per le attività svolte sino alla data della comunicazione di revoca (che dovrà avvenire tramite raccomandata A/R o PEC).

ART. 20) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 50/16, per la definizione delle controversie che potrebbero insorgere durante l'espletamento del servizio circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, qualora compatibile, si potrà far ricorso all'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/16. In caso di ammissibilità, riferibilità ed ammissibilità delle previsioni dell'art. 205 del codice, l'accordo ha natura di transazione e sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario saranno dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/16, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno essere risolte mediante atto di transazione, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'operatore economico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
4. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.
6. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Palermo.
7. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 21) FINANZIAMENTO

Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente contratto/disciplinare di incarico ammontanti complessivamente in € _____, comprensivi di oneri previdenziali fiscali, saranno a carico delle risorse disponibili sul codice _____ del bilancio del Comune di Capaci ed a totale carico delle risorse disponibili dall'ammissione a contributo dell'intervento per un importo complessivo di € 800.000,00 inerente l'esecuzione dei "Lavori di recupero e riqualificazione da eseguirsi nella Chiesa di S. Erasmo Vescovo e Martire in Capaci" ottenuto giusto D.D.G. n. 1525 del 18/06/2018 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti -

Servizio 7°- Politiche Urbane ed Abitative a valere sulle risorse impegnate nel capitolo 672472 del bilancio 2019 della Regione Siciliana.

ART. 22) ELEZIONE DI DOMICILIO

1. L'operatore economico incaricato, per tutti gli effetti di cui al presente contratto, elegge il proprio domicilio in _____ Via _____ tel., PEC _____, email _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dall'operatore economico incaricato.
2. Le parti danno atto, che ai fini del presente contratto, i rapporti tra l'operatore economico incaricato e l'Amministrazione Committente avvengono per il tramite del RUP.

ART. 23) SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese, imposte tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico dell'Amministrazione comunale, sono e saranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico.

Il presente contratto/disciplinare è soggetto a registrazione a tassa fissa, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/86 e le conseguenti spese saranno a carico dell'operatore economico.

ART. 24) TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e saranno raccolti e gestiti dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente per le finalità di gestione dell'incarico oggetto del

presente avviso ed il trattamento dei dati e sarà effettuato con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla procedura così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge fatto salvo quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/16.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio affidato o da affidare.

Ai richiedenti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento

ART. 25) CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO DEGLI APPALTI, PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

L'Operatore Economico si impegna a rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e le norme contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti adottato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 10 del 31/10/14.

L'Operatore Economico si impegna a rispettare le norme contenute nel e nella dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della Circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Regionale per i lavori pubblici, nel Codice Etico degli Appalti Comunali di Capaci adottato

dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 26 del 27/03/08 nonché del Patto di integrità approvato dall'Amministrazione Comunale di Capaci con deliberazione di G.M. n. 245 del 12/12/18 e sottoscritti in sede di partecipazione alla gara ed allegati al presente atto.

Le parti convengono che la violazione da parte dell'O.E. degli obblighi derivanti dal rispetto dei suddetti impegni costituisce causa di risoluzione del contratto in danno all'O.E.

ART. 26) RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto/disciplinare di incarico, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile a quelle del D.Lgs. 50/2016, del D.M. MIT 49/18, del D.Lgs. 81/08 e del D.P.R. 207/2010 per la parte vigente ed ss.mm.ii. nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale inerente il servizio in questione ed in quanto applicabile.

Fanno parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati i sottoelencati documenti sottoscritti dalle parti che vengono depositati presso l'Area V - Lavori Pubblici fermo restando che in caso di contestazione si procederà alla registrazione degli stessi e precisamente:

- Schema determinazione corrispettivi
- Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n.593 del 31/01/2006 dell'Assessore Reg.le per i lavori pubblici
- Dichiarazione di accettazione Codice Etico degli Appalti
- Dichiarazione di accettazione delle Clausole di Autotutela e Patto di Integrità
- Relazione tecnico-illustrativa inerente correlata alle caratteristiche

qualitative e metodologiche dell'OFFERTA TECNICA presentata in fase di partecipazione alla gara.

- Attestazione di rimborso spese di pubblicazione del bando e dell'avviso degli esiti di gara.

- Copia polizza copertura assicurativa RC professionale e polizza per cauzione definitiva.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia e per mia cura dal Sig. _____, e stipulato in modalità elettronica mediante l'utilizzo ed il controllo degli strumenti informatici su n. _____ fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate e n. 26 articoli, viene letto alle parti, i quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono dopo avere rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.-

Per l'O.E.: Il Legale Rappresentante Sig. _____ mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica previsto ai sensi di legge;

Per l'Amministrazione: Il Responsabile dell'Area V - Lavori Pubblici _____, mediante firma digitale la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica previsto ai sensi di legge.

Il Segretario Comunale : Dr. _____ mediante firma digitale